



Bari, 19 dicembre 2003

Circolare 11/2003

Alle Spett. Imprese Edili
della Provincia di Bari

Ai Sigg.ri Consulenti Discipline Sociali
della Provincia di Bari

- Oggetto: A. CESSAZIONE NORMATIVA RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI DI ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE STRAORDINARIA.
- B. D. LGS N. 314 DEL 21/9/97, ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA FISCALE RELATIVA AL CONTRIBUTO CASSA EDILE PER L'ANNO 2003

A. CESSAZIONE NORMATIVA RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI DI ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE STRAORDINARIA

Con accordo del 10 settembre c.a., le associazioni datoriali ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali Fe.ne.a.l.-UIL, F.i.l.c.a.-CISL, F.i.l.l.e.a.-CGIL hanno convenuto, a far data dal 1° gennaio 2004, la cessazione del contributo Anzianità Professionale Edile straordinaria, attualmente stabilito nella provincia di Bari nella misura dello 0,50%.

Qui di seguito, si riportano il dettaglio dei contributi dovuti alla scrivente Cassa Edile e le tabelle riassuntive delle relative aliquote contributive contrattuali e composite **in vigore a decorrere dalla denuncia del periodo di paga di gennaio 2004:**

- **contributo Cassa Edile: 1,90%** (1,58% a carico ditta e 0,32% a carico lavoratore) per i versamenti effettuati regolarmente entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso;

Attenzione: nel caso in cui l'impresa non effettui il versamento entro il termine indicato al punto precedente, il contributo Cassa Edile dovrà essere calcolato nelle seguenti misure:

- a) **2,33%** (2,01% a carico ditta e 0,32% a carico lavoratore), in caso di versamento oltre il termine su indicato e fino all'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso;
- b) **2,65%** (2,33% a carico ditta e 0,32% a carico lavoratore), in caso di versamento oltre il termine indicato alla lettera a) e fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso;
- c) **3,05%** (2,73% a carico ditta e 0,32% a carico lavoratore), in caso di versamento oltre 9 termine indicato alla lettera b) e fino all'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di cui al punto c) ferma restando l'aliquota del 3,05%, l'impresa sarà tenuta a versare alla Cassa Edile una maggiorazione pari al 5% annuo - su tutto quanto dovuto, a partire dal 1° giorno dell'ottavo mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso.

- contributo per il fondo di Anzianità Professionale Edile ordinaria: 3,20% a carico ditta;
- contributo per Diritto allo Studio: 0,05% a carico ditta;
- contributo a favore Formedil: 1% a carico ditta, (così ripartito: 0,90% per Formedil Provinciale e 0,10% per il Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni Igiene e Ambiente di Lavoro).

N.B. - i contributi sin qui elencati vanno calcolati sulla retribuzione imponibile di cui al campo "21" della denuncia unica

- quote di adesione contrattuale: 1,56% così ripartite:

- 1,20% (0,60% a carico ditta e 0,60% a carico lavoratore) per quota provinciale di adesione contrattuale,
- 0,36% (0,18% a carico ditta e 0,18% a carico lavoratore) per quota nazionale di adesione contrattuale.

N.B. - le quote di adesione contrattuale, vanno calcolate sulla retribuzione imponibile di cui al campo "21" della denuncia unica, maggiorata del 23,45% (18,5%+4,95%).

VERSAMENTO				
Entro il mese successivo al mese di competenza della denuncia	Tra il secondo e il terzo mese successivi al mese di competenza della denuncia	Tra il quarto e il quinto mese successivi al mese di competenza della denuncia	Tra il sesto e il settimo mese successivi al mese di competenza della denuncia	Oltre il settimo mese successivo al mese di competenza della denuncia
6,15% su campo 21 7,71% 1,56% su campo 21+23,45%	6,58% su campo 21 8,14% 1,56% su campo 21+23,45%	6,90% su campo 21 8,46% 1,56% su campo 21+23,45%	7,30% su campo 21 8,86% 1,56% su campo 21+23,45%	7,30% su campo 21 8,86% 1,56% su campo 21+23,45% + maggiorazione 5% annuo sul versamento

Per semplicità di calcolo possono essere utilizzati i seguenti coefficienti composti da applicarsi sulla sola retribuzione di cui al campo "21" della denuncia unica:

VERSAMENTO				
Entro il mese successivo al mese di competenza della denuncia	Tra il secondo e il terzo mese successivi al mese di competenza della denuncia	Tra il quarto e il quinto mese successivi al mese di competenza della denuncia	Tra il sesto e il settimo mese successivi al mese di competenza della denuncia	Oltre il settimo mese successivo al mese di competenza della denuncia
8,076%	8,506%	8,826%	9,226%	9,226% + maggiorazione 5% annuo sul versamento

B. D. LGS N. 314 DEL 2/9/97, ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA FISCALE RELATIVA AL CONTRIBUTO CASSA EDILE PER L' ANNO 2003

Con riferimento al Decreto Legislativo di cui all'oggierto, si comunica che la quota di contributo che alimenta le prestazioni di tipo assistenziale non a carattere sanitario è fissata, per l'anno 2003, nella misura dello 0,98% (zeronovantotto), di cui le imprese devono tenere conto ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale per l'anno 2003.

Gli uffici della Cassa sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.